



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO

“INTERVENTO DI SOSTEGNO IN FAVORE DI AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E DI TOUR OPERATOR IN SEGUITO ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19”

Eccellenze,
On.li Consiglieri,

il presente decreto delegato è emanato dal Congresso di Stato in applicazione della delega prevista dall’articolo 3 della Legge 29 ottobre 2021 n. 183.

Con il presente decreto delegato viene disciplinato l’intervento di sostegno destinato a supporto degli operatori economici che esercitano l’attività di Agenzie di viaggio e turismo e di Tour Operator che in seguito all’emergenza sanitaria da COVID-19 risultano a tutt’oggi in gravi difficoltà.

L’intervento di sostegno di cui al presente decreto delegato integra gli interventi straordinari di sostegno e ristoro già previsti con il precedente Decreto Delegato 26 marzo 2021 n. 60.

Con l’articolo 1 viene definito l’intervento di sostegno nella forma di un contributo a fondo perduto consistente nell’erogazione di una somma di denaro, fino all’importo massimo di euro 20.000,00 per ogni operatore economico del settore.

Con l’articolo 2 sono previsti i requisiti di accesso all’intervento che consistono nell’aver avuto la licenza attiva per tutto l’esercizio 2021 (non cessata, né sospesa) ed altresì che la stessa rimanga tale per tutto l’esercizio 2022.

Con l’articolo 3 è determinata la modalità di calcolo del contributo in trattazione, che comunque non potrà superare il tetto massimo di euro 20.000,00 per ogni operatore economico. I costi considerati per il riconoscimento del contributo sono solo quelli sostenuti e attinenti alla produzione o all’acquisizione di materiali funzionali all’attività caratteristica, ad esclusione di quelli per il personale dipendente, riferiti al periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 30 giugno 2022. Ai fini del calcolo del contributo i predetti costi sono considerati nella misura dell’80% degli stessi.

L’articolo 4 disciplina le modalità e le tempistiche per la presentazione, da parte degli aventi diritto, della domanda di accesso al contributo in forma di erogazione di una somma di denaro, alla quale l’operatore economico deve allegare la documentazione attestante i costi per l’accesso al riconoscimento del medesimo. La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2022 e può essere integrata per un massimo di n.2 volte e precisamente entro il 30 aprile 2022 o il 31 luglio 2022.

Inoltre, con l’articolo 5 sono previsti i controlli preventivi e successivi da effettuarsi da parte del Dipartimento Finanze e Bilancio e le relative sanzioni in caso di indebita richiesta ed erogazione di denaro.



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

Infine, l'articolo 6 prevede la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto fino alla concorrenza dell'importo di euro 500.000,00 da imputare sul capitolo 1-3-2390 "Fondo straordinario a sostegno del rilancio dell'economia".

IL SEGRETARIO DI STATO
(Marco Gatti)